



Alle Lavoratrici e Lavoratori G.D

G.D, 26/2/2021: dalle richieste dei Delegati FIM-FIOM-UILM

➔ **Accordo RSU / Azienda che migliora le condizioni degli attuali congedi straordinari INPS sulla sospensione dell'attività didattica in presenza, per emergenza COVID.**

➔ **Attivazione della bacheca Sindacale virtuale.**

Accordo RSU / Azienda su miglioramento congedi straordinari INPS, per figli con età inferiore ai 14 anni >

Con riferimento all'art. 22 bis del D.L. 28/10/2020 n.137, come disciplinato dalla Circolare INPS n. 2 del 12/1/ 2021 e dal Messaggio INPS n. 515 del 5/2/2021, l'Accordo in oggetto introduce i seguenti miglioramenti (punti principali):

● **Integrazione all'indennità erogata dall'INPS**

- 1) In caso di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente appartenente alle sole classi seconde o terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), qualora l'attività lavorativa non fosse compatibile col lavoro da remoto.
- 2) Lavoratrici e Lavoratori dipendenti con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola e sempre a patto che l'attività lavorativa del genitore richiedente non sia compatibile con il lavoro da remoto.

tale da assicurare al Lavoratore il 100% della retribuzione lorda giornaliera (50% INPS + 50% concordato con l'Azienda) per le giornate di congedo straordinario effettivamente fruito e con retroattività al 1/1/2021.

● **Ulteriori elementi migliorativi concordati**

In caso di sospensione dell'attività didattica in presenza del proprio figlio convivente di età inferiore ai 14 anni non rientrante nelle casistiche previste nei due punti sopra indicati:

- ▶ La possibilità di svolgere l'attività lavorativa da remoto se compatibile con la propria mansione per tutto o in parte il periodo della suddetta sospensione.
- ▶ Qualora l'attività non sia compatibile con il lavoro da remoto e qualora l'altro genitore non possa astenersi dal lavoro o non usufruisca già di congedi a riguardo, **RSU e Azienda hanno concordato un'indennità pari al 100% della retribuzione lorda giornaliera** per il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.
- ▶ Tale indennità verrà riconosciuta con **retroattività al 1/1/2021**.

RSU ed Azienda si riuniranno ogni qualvolta dovessero eventualmente intervenire ulteriori disposizioni normative in materia ed in ogni caso entro il 15/4/2021 per una valutazione della situazione in atto prima della **scadenza del presente Accordo, fissata al 30/4/2021**.

Per tutte le ulteriori informazioni necessarie invitiamo Lavoratrici e Lavoratori a prendere visione del testo dell'Accordo e della documentazione necessaria, presenti sul "Portale G.D".

Come Delegati FIM-FIOM-UILM restiamo comunque a disposizione.

Come Delegati FIM-FIOM-UILM riteniamo questo Accordo molto importante, perché produce un'ulteriore elemento di tutela concreta per Lavoratrici e Lavoratori, in questo perdurare dell'emergenza sanitaria

Attivazione della bacheca Sindacale virtuale >

Dopo le nostre ripetute richieste rispetto a quanto concordato sul tema nel vigente Contratto Integrativo Aziendale G.D, indicativamente dalla metà di marzo 2021 la RSU avrà uno spazio sul "Portale G.D" adibito a bacheca Sindacale.

Questo ci permetterà di raggiungere con maggiore efficacia, attraverso i nostri volantini, documenti, etc., tutte le Lavoratrici e Lavoratori ed in particolare quelle e quelli che attualmente operano da remoto.

Naturalmente la suddetta bacheca non è in alcun modo sostitutiva di quelle fisiche attualmente presenti nei vari stabilimenti, bensì si aggiunge ad esse.

Bologna 26/2/2021

Delegati RSU-G.D, di FIM-FIOM-UILM